

CIRCOLARE SETTIMANALE DELLO STUDIO

NUMERO 27 DEL 14 LUGLIO 2023

LA SETTIMANA IN BREVE

- **LE PRINCIPALI NOTIZIE FISCALI DELLA SETTIMANA**

Pagina 3

LA SCHEDA INFORMATIVA

- **CREDITO D'IMPOSTA 2023 ADEGUAMENTO REGISTRATORI DI CASSA**

Per gli esercenti che procedono all'aggiornamento del proprio RT nel 2023 ai fini dell'adeguamento degli strumenti utilizzati per la memorizzazione e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri all'Agenzia delle entrate (nell'ambito della lotteria degli scontrini), è previsto uno specifico credito d'imposta. Con un recente provvedimento sono state definite le modalità attuative per beneficiare del credito spettante agli esercenti che procedono all'adeguamento del proprio RT.

Pagina 7

- **LA VARIAZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILIARE**

Successivamente alla stipula e registrazione di un contratto di locazione può succedere che il canone subisca una variazione in aumento (ad esempio per adeguamento Istat), oppure in diminuzione, in caso di accordo tra le parti. Nella scheda si analizzano entrambe le ipotesi sotto un profilo fiscale e civilistico.

Pagina 11

- **PNRR TOCC – CAPACITY BUILDING PER GLI OPERATORI DELLA CULTURA PER GESTIRE LA TRANSIZIONE ECOLOGICA**

Al via l'incentivo "Capacity building per gli operatori della cultura per gestire la transizione ecologica" rivolto a reti e/o organizzazioni pubbliche o private per la realizzazione di progetti di capacity building nell'ambito della transizione ecologica (Avviso B1). Anche per questo Avviso le domande potranno essere presentate fino al 25 agosto 2023. Nella scheda si riepilogano i requisiti per poter beneficiare dell'incentivo e le modalità di invio delle domande.

Pagina 15

AGGIORNAMENTO CONTINUO: IL SAPERE PER FARE

- **IL RIADDEBITO DELLE SPESE TRA PROFESSIONISTI E TRA IMPRESE**

Soprattutto in tempi di crisi economica ed elevata inflazione è frequente che più professionisti o più imprese si trovino a svolgere la propria attività in forma autonoma condividendo però i medesimi spazi o le medesime risorse (dipendenti, utenze, fotocopiatrice eccetera), al fine di ottimizzare i costi. In tale contesto si pone però il problema della corretta gestione sia ai fini delle imposte dirette che IVA del riaddebito delle spese comuni. Si analizza il corretto inquadramento fiscale delle spese comuni più

significative (contratto di locazione, assunzione dipendenti, etc.) che, soprattutto per i professionisti, destano criticità operative di rilievo.

Pagina 22

PRASSI DELLA SETTIMANA

■ I DOCUMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Pagina 30

SCADENZARIO

■ SCADENZARIO DAL 14.07.2023 AL 28.07.2023

Pagina 31



QR code per accesso allo
storico delle [circolari](#)

Ben ritrovati!

Vediamo insieme la carrellata delle principali notizie fiscali della settimana.

Distruzione documenti contabili per alluvione: cosa fare

A seguito degli eventi alluvionali di maggio 2023, la DRE Direzione Regionale delle Entrate dell'Emilia-Romagna con una nota datata fine giugno ha fornito **indicazioni** in relazione ai **possibili comportamenti da adottare nella fattispecie di perdita della contabilità e/o delle merci nel caso specifico di alluvione** o, in generale, **per causa di forza maggiore**.

Richiamando le precedenti circolari n. 6/E del 25.1. 2002 e n. 31/E del 2 ottobre 2006 viene **chiarito che la perdita involontaria di beni, dovuta ad eventi indipendenti dalla volontà del contribuente, può essere provata anche con documentazione fornita da un organo della Pubblica Amministrazione**, quale ad es. **il verbale di accertamento da parte dei Vigili del fuoco** o, in mancanza, da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

Tale dichiarazione non deve essere inviata all'Agenzia delle Entrate, **ma esibita, in caso di richiesta, agli organi di controllo dell'Amministrazione finanziaria**. L'autocertificazione deve contenere il valore delle merci perdute indicato in contabilità e avere data certa e ad essa va allegata copia del documento d'identità del sottoscrittore.

Ai fini fiscali la nota chiarisce che **il contribuente dovrà ricostruire**, per quanto possibile, **i dati e gli elementi contenuti nelle scritture distrutte, provvedendo:**

- ♦ al recupero degli stessi da eventuali server o cloud e attraverso il sistema di interscambio, delle fatture elettroniche
- ♦ con nuova stampa dei registri contabili danneggiati o
- ♦ contattando fornitori, clienti, banche, professionisti, associazioni, ecc., per acquisire la copia della documentazione a sostegno delle operazioni commerciali e dei fatti gestionali (lettere, contratti, ecc.) nel caso la distruzione riguardi anche tali elementi probatori.

Trasferimento in Svizzera e iscrizione AIRE: chiarimenti dell'Agenzia

Con la Risposta 370 del 4 luglio [2023](#) l'Agenzia risponde al quesito di una lavoratrice trasferitasi in Svizzera per lavoro, effettuando l'iscrizione all'Aire solo nell'anno successivo al trasferimento. L'Agenzia conferma che è corretto l'assoggettamento ad imposizione in Italia del reddito conseguito fino al 31 maggio dell'anno x (giorno del trasferimento definitivo), mentre **a partire dal giorno successivo** a quello del trasferimento della sede principale di affari e interessi della contribuente in Svizzera, **l'Amministrazione italiana non potrà esercitare nessuna pretesa impositiva** sui redditi ivi prodotti.

In riferimento alla tassazione dei redditi prodotti nell'anno successivo al trasferimento, l'Agenzia ricorda che i redditi di lavoro dipendente prodotti saranno assoggettati ad imposizione solo nella Confederazione Elvetica e NON sottoposti a tassazione in Italia, in quanto percepiti da un residente nel suddetto Stato estero, a fronte di un'attività lavorativa svolta nello stesso Paese



QR code per accesso allo
storico delle [circolari](#)

(secondo l'articolo 3, comma 1, del TUIR e anche ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, della Convenzione Italia Svizzera).

Rottamazione quater senza compensazione: le modalità di pagamento

Il pagamento delle somme dovute a seguito di adesione alla definizione agevolata dei debiti tributari risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (c.d. Rottamazione-quater), deve essere eseguito esclusivamente con le modalità indicate dalla specifica disposizione normativa (art1, comma 242, legge n. 197/2022), tra le quali non è previsto il versamento e la compensazione tramite modello F24.

Questo il chiarimento fornito dall'Agenzia delle Entrate con risposta all'interpello del 7 luglio 2023 n. 372. In sostanza, il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere effettuato:

- ♦ mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato dal debitore con le modalità determinate e indicate nella comunicazione che l'Agenzia invierà entro il 30 settembre 2023;
- ♦ mediante moduli di pagamento precompilati, che l'Agenzia delle entrate-Riscossione è tenuta ad allegare alla predetta comunicazione;
- ♦ presso gli sportelli dell'agente della riscossione.

Consultazione Planimetrie catastali: delega online agli agenti

Dal 12 luglio diventa operativo il nuovo servizio web nell'area riservata dell'Agenzia delle Entrate (nella sezione Gestisci le tue deleghe) per consentire al cittadino di delegare gli agenti immobiliari alla consultazione, telematica e in autonomia, delle planimetrie catastali dei propri immobili.

In **alternativa**, la delega può essere inviata anche dall'agente immobiliare tramite la piattaforma disponibile nella propria area riservata, allegando:

- ♦ il file **firmato digitalmente** dal delegante (modulo Mod. 12T-Aglm (2022) - pdf),
- ♦ oppure una **scansione della delega** e un **documento di identità del delegante**.

Social card "Dedicata a te" la Carta spesa alimentare in arrivo il 18 luglio

Sono in arrivo le nuove carte prepagate per l'acquisto dei beni alimentari a circa un milione e trecentomila famiglie, grazie ad uno stanziamento di 500 milioni di euro per il 2023, previsto dalla legge di bilancio 2023. [Il decreto attuativo](#), firmato dai ministri dell'Agricoltura (Masaf) e dell'Economia, pubblicato il 12 maggio 2023, prevede che la Carta prepagata "Dedicata a te" sia **destinata** ai nuclei con Isee sotto i 15mila euro, sulla base anche della composizione del nucleo familiare.

Il contributo consiste in **importo UNA TANTUM pari a 382,5 euro** utilizzabile solo per **beni alimentari e di prima necessità**. Non c'è bisogno di fare richiesta perché i Comuni predispongono le liste dei beneficiari in collaborazione con INPS. **Il primo acquisto andrà effettuato entro il 15 settembre** pena la disattivazione della carta.

I beneficiari saranno avvertiti, a partire dal 18 luglio prossimo, dai servizi sociali della disponibilità della carta nominativa, che potrà essere ritirata in un qualsiasi ufficio postale.



QR code per accesso allo
storico delle [circolari](#)

Una convenzione tra Ministero dell'Agricoltura e grande distribuzione garantisce in molti punti vendita sconti del 15% sugli acquisti effettuati con la Carta.

Invio dati spese sanitarie 2023 anche per infermieri pediatrici

Con il provvedimento dell'11 luglio 2023, l'Agenzia delle Entrate ha confermato le modalità tecniche di utilizzo dei dati relativi alle spese sanitarie comunicate al Sistema TS, a decorrere dall'anno d'imposta 2023, dagli infermieri pediatrici iscritti nell'apposito Albo, entrati a far parte della platea dei soggetti tenuti a trasmettere in via telematica al Sistema tessera sanitaria i dati delle spese sanitarie sostenute dalle persone fisiche per le prestazioni effettuate nel 2023, ai fini della predisposizione della dichiarazione precompilata.

Per i suddetti soggetti, per l'anno 2023 la trasmissione dovrà avvenire entro il 31 gennaio 2024. A partire dalle spese sostenute dal 2024, invece, l'invio dovrà essere effettuato secondo i termini ordinari, con cadenza mensile entro la fine del mese successivo alla data del documento fiscale.

Aziende agricole contributi 2023 per piccoli coloni e compartecipanti familiari

Con la circolare 60 del 10 luglio 2023 l'Inps ha comunicato i parametri per il calcolo della contribuzione **dovuta dai concedenti ai piccoli coloni e compartecipanti familiari** per l'anno 2023. Il pagamento della contribuzione deve essere effettuato in quattro rate utilizzando il modello F24.

La **prima scadenza è fissata al 17 luglio 2023** (in quanto il 16 luglio 2022 cade di domenica).

Le successive sono: **18 settembre 2023, 16 novembre 2023 e 16 gennaio 2024.**

Il concedente può visualizzare sul sito INPS/servizi on-line per il cittadino, la lettera con i dettagli e stampare la delega di pagamento F24, selezionando la voce "Modelli F24 – Rapporti di lavoro PC/CF". L'aliquota contributiva Fondo pensioni lavoratori dipendenti posta a carico dei concedenti ai piccoli coloni e partecipanti familiari per l'anno 2023 è aumentata nuovamente (deve raggiungere progressivamente il 32%) per un totale dovuto pari al 29,79% di cui

- ♦ 20,95% (esclusa la quota base pari a 0,11%) a carico del concedente
- ♦ 8,84% a carico del cessionario.

Incentivi assunzioni donne svantaggiate e under 36: regole e istruzioni Uniemens

La legge di bilancio 2023 (legge 197-2022), ha potenziato alcune misure di sgravio contributivo per favorire l'inserimento stabile nel mercato del lavoro di soggetti svantaggiati.

Si tratta in particolare dell'esonero contributivo del 100% per nuove assunzioni nel 2023 di giovani, donne e percettori del reddito di cittadinanza. Il 19 giugno 2023, l'Unione ha annunciato l'approvazione della misura relativa alle assunzioni di under 36 e di donne mentre resta in sospeso l'agevolazione per i percettori di reddito di cittadinanza.

L'INPS ha emanato **le istruzioni operative per l'incentivo relativo agli under 36** con la circolare 57-2023 e **per le donne** con la circolare 58 2023. Nuove precisazioni sono state fornite con il messaggio 2598 del 10 luglio 2023, in particolare sulle modalità di comunicazione dei **conguagli tramite Uniemens, da effettuare entro Ottobre 2023.**



QR code per accesso allo
storico delle [circolari](#)



W: www.focusconsulting.it
M: mail@focusconsulting.it
T: +39.030.24.26.882
F: +39.030.24.26.792
A: Via Aldo Moro n. 48 25124 Brescia (ITALY)

Concludiamo informando a seguito delle richieste di chiarimenti pervenute dagli operatori, con Circolare direttoriale 6 luglio 2023 n. 3729, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha fornito chiarimenti in merito all'obbligo di **comunicazione dei prezzi praticati**, a decorrere dal 24 luglio, **e di esposizione dei prezzi medi dei carburanti da parte dei gestori di impianti di distribuzione di carburante per autotrazione.**

Un cordiale saluto dallo Studio



QR code per accesso allo
storico delle [circolari](#)

INFORMAZIONE FISCALE

Ai Sig.ri Clienti
Loro Sedi

OGGETTO: CREDITO D'IMPOSTA 2023 ADEGUAMENTO REGISTRATORI DI CASSA

Per gli esercenti che procedono all'aggiornamento del proprio RT **nel 2023¹** ai fini dell'**adeguamento degli strumenti utilizzati per la memorizzazione e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri** all'Agenzia delle entrate (nell'ambito della lotteria degli scontrini), è **previsto uno specifico credito d'imposta**.

Un recente **provvedimento²** definisce le **modalità attuative del credito** in oggetto, chiarendo **come usufruirne**, oltre a specificare il regime dei **controlli** nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione e per il rispetto del limite di spesa previsto.

Si riepilogano di seguito le principali novità.

CREDITO D'IMPOSTA 2023 ADEGUAMENTO REGISTRATORI DI CASSA

PREMESSA

A partire dal 01.01.2021 le operazioni di memorizzazione e **trasmissione telematica dei corrispettivi** devono essere effettuate tramite **registratore telematico (RT)** oppure tramite la **procedura web** denominata "documento commerciale online" presente nel portale "Fatture e corrispettivi" dell'Agenzia delle Entrate.

A seguito delle **modifiche** apportate all'istituto della **lotteria degli scontrini**, è nata l'esigenza di realizzare un **adeguamento tecnico dei Registratori Telematici** affinché possano consentire la partecipazione alla **lotteria degli scontrini istantanea**.

È prevista³ infatti una **nuova modalità di partecipazione alla lotteria degli scontrini**, ossia il **concorso a premi⁴** che si applica a tutti gli acquisti effettuati dai cittadini presso gli esercizi commerciali **obbligati alla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi** che, in luogo della fattura, emettono il documento commerciale (in luogo del vecchio scontrino o della vecchia ricevuta).

La **lotteria degli scontrini istantanea** permette di venire immediatamente a conoscenza dell'eventuale vincita, attraverso un **codice bidimensionale** (QRcode) riportato nel documento commerciale. Rimane valida anche la **lotteria degli scontrini c.d. differita** che invece prevede premi settimanali, mensili ed annuali.

¹ Per effetto dell'art. 18, comma 4-bis del D.L. 36/2022.

² Agenzia delle Entrate [provvedimento n. 231943 del 23.06.2023](#).

³ Dall'art. 18, comma 4-bis, del D.L. 36/2022, è intervenuto modificando il citato art. 1, comma 540 della Legge 232/2016.

⁴ previsto per legge ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. 241/1997.



QR code per accesso allo
storico delle [circolari](#).

	<p>È stabilito⁵ il termine del 02.10.2023 entro il quale:</p> <ul style="list-style-type: none"> ♦ i modelli di Registratori Telematici e di ServerRT; ♦ la procedura web messa a disposizione dall'Agenzia delle entrate, <p>devono configurarsi al fine di consentire la partecipazione alla lotteria ad estrazione istantanea.</p> <p>Tale configurazione rispetta le caratteristiche riportate nelle Specifiche Tecniche e consente la generazione del predetto codice bidimensionale nei documenti commerciali.</p> <p>La conformità del modello del Registratore Telematico/Server RT, può essere dichiarata dal produttore attraverso l'invio all'Agenzia delle entrate di un'unica comunicazione riguardante:</p> <ul style="list-style-type: none"> ♦ gli estremi del provvedimento di approvazione già adottato dell'Agenzia delle entrate; ♦ la dichiarazione che il sistema è conforme alle specifiche tecniche del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate; ♦ la dichiarazione che le modifiche apportate al sistema ai soli fini della conformità dichiarata non ne inficiano il livello di garanzia fiscale. 					
A CHI SPETTA IL CONTRIBUTO	<p>Ai soggetti passivi IVA⁶ obbligati alla memorizzazione e alla trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri⁷, è concesso un contributo per l'adeguamento da effettuarsi nell'anno 2023⁸, degli strumenti utilizzati per la predetta memorizzazione e trasmissione telematica.</p>					
TIPOLOGIA CONTRIBUTO	<p>Il contributo è riconosciuto complessivamente per il 100% della spesa sostenuta, per un massimo di 50 euro per ogni strumento adeguato e, in ogni caso, è previsto un limite massimo di spesa di 80 milioni di euro per l'anno 2023.</p> <p>Il contributo è concesso sotto forma di credito d'imposta di pari importo, da utilizzare in compensazione.</p> <p>Di seguito si riepilogano gli aspetti principali del contributo in esame.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">ADEGUAMENTO REGISTRATORE DI CASSA 2023</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">credito di imposta in compensazione</td><td> <p>Utilizzo consentito a decorrere dalla prima liquidazione IVA successiva al mese in cui è stata registrata la fattura⁹ ed è effettuato il pagamento dell'intervento con strumenti tracciabili. La fattura è, quindi, un requisito preliminare.</p> </td></tr> <tr> <td> <ul style="list-style-type: none"> ♦ il modello F24 deve essere inviato esclusivamente tramite servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate ♦ Il credito di imposta non è fruibile e il relativo modello F24 è scartato qualora, all'atto del conferimento della delega </td></tr> </tbody> </table>	ADEGUAMENTO REGISTRATORE DI CASSA 2023		credito di imposta in compensazione	<p>Utilizzo consentito a decorrere dalla prima liquidazione IVA successiva al mese in cui è stata registrata la fattura⁹ ed è effettuato il pagamento dell'intervento con strumenti tracciabili. La fattura è, quindi, un requisito preliminare.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ♦ il modello F24 deve essere inviato esclusivamente tramite servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate ♦ Il credito di imposta non è fruibile e il relativo modello F24 è scartato qualora, all'atto del conferimento della delega
ADEGUAMENTO REGISTRATORE DI CASSA 2023						
credito di imposta in compensazione	<p>Utilizzo consentito a decorrere dalla prima liquidazione IVA successiva al mese in cui è stata registrata la fattura⁹ ed è effettuato il pagamento dell'intervento con strumenti tracciabili. La fattura è, quindi, un requisito preliminare.</p>					
	<ul style="list-style-type: none"> ♦ il modello F24 deve essere inviato esclusivamente tramite servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate ♦ Il credito di imposta non è fruibile e il relativo modello F24 è scartato qualora, all'atto del conferimento della delega 					

⁵ Agenzia delle Entrate provvedimento n. 15943 del 18.01.2023

⁶ Previsto dall'art. 8 del D.L. 176/2022, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6/2023.

⁷ Di cui all'art. 2, comma 1, del D.lgs. 127/2015.

⁸ Per effetto dell'art. 18, comma 4-bis del D.L. 36/2022, convertito, con modificazioni, dalla Legge 79/2022.

⁹ relativa all'adeguamento degli strumenti mediante i quali effettuare la memorizzazione e la trasmissione dei dati dei corrispettivi.



QR code per accesso allo storico delle circolari

		F24 e secondo l'ordine cronologico di presentazione, il plafond residuo dello stanziamento ¹⁰ risulti incapiente rispetto all'importo del credito stesso. Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello, tramite apposita ricevuta ¹¹			
	contributo	riconosciuto per il 100% spesa sostenuta			
	limite spesa per singolo strumento	importo massimo di 50 euro per ogni strumento			
	limite di spesa complessivo per il 2023	importo massimo di 80 milioni di euro ¹²			
	Indicazione del credito in dichiarazione	Il credito è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31.12.2023 e in quella degli anni d'imposta successivi, fino a quando se ne conclude l'utilizzo .			
MODALITÀ TRACCIABILE	<p>Il pagamento del corrispettivo si considera effettuato con modalità tracciabile se avvenuto tramite gli strumenti individuati dall'apposito provvedimento¹³ del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.</p> <p>Si considerano idonei a provare l'avvenuta effettuazione delle operazioni i seguenti mezzi di pagamento:</p> <table><tr><td>assegni bancari e postali, circolari e non¹⁴</td></tr><tr><td>vaglia cambiali e postali¹⁵</td></tr><tr><td>elettronici¹⁶</td></tr></table> <p>A titolo meramente esemplificativo per i pagamenti elettronici:</p> <ul style="list-style-type: none">◆ addebito diretto;◆ bonifico bancario o postale;◆ bollettino postale;◆ carte<ul style="list-style-type: none">✓ di debito,✓ di credito,✓ prepagate; <p>altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l'addebito in conto corrente.</p>		assegni bancari e postali, circolari e non ¹⁴	vaglia cambiali e postali ¹⁵	elettronici ¹⁶
	assegni bancari e postali, circolari e non ¹⁴				
vaglia cambiali e postali ¹⁵					
elettronici ¹⁶					

¹⁰ di cui all'art. 8 del D.L. 176/2022.

¹¹ consultabile attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

¹² Per il monitoraggio della spesa, l'Agenzia delle entrate comunica mensilmente al MEF l'ammontare dei crediti d'imposta utilizzati in compensazione tramite modello F24, dando esplicita segnalazione qualora le fruizioni operate, tenuto anche conto del relativo andamento, facciano ritenere prossimo il raggiungimento del limite di spesa di 80 milioni per l'anno 2023. Il rispetto del limite di spesa è comunque assicurato dal blocco preventivo delle compensazioni, mediante scarto del relativo F24 presentato in via telematica.

¹³ [Provvedimento n. 73203 del 04.04.2018](#).

¹⁴ Di cui al regio decreto 1736/1933.

¹⁵ D.P.R. 144/2001 con successive modificazioni e integrazioni.

¹⁶ Previsti all'art. 5 del D.lgs. 82/2005, secondo le linee guida emanate dall'Agenzia per l'Italia Digitale con determinazione n. 8/2014 del 22.01.2014 (punto 5).



QR code per accesso allo storico delle circolari.

**UTILIZZO DEL
CREDITO
D'IMPOSTA**

Il credito d'imposta è **utilizzabile** a partire **dalla prima liquidazione periodica IVA successiva al mese** in cui è stata **registrata la fattura** relativa all'adeguamento degli strumenti e sia stato pagato, con modalità tracciabile, il relativo corrispettivo.

Il **codice tributo** per l'utilizzo in **compensazione** del credito tramite **modello F24**, da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate (Entratel / Fisconline), è il seguente:

7032

"Credito d'imposta per l'adeguamento degli strumenti utilizzati per la memorizzazione e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri - articolo 8 del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176"¹⁷.

Il codice tributo deve essere esposto nella sezione "Erario" del Modello F24, nella colonna "importi a credito compensati", ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell'agevolazione, nella colonna "importi a debito versati".

Nel campo "**anno di riferimento**" deve essere indicato l'**anno di sostenimento della spesa** (nel formato "AAAA").

All'utilizzo in compensazione del credito d'imposta **non si applicano i limiti**¹⁸:

- ◆ di 2.000.000 euro annui per l'utilizzo in compensazione dei crediti,
- ◆ di 250.000 euro annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI.

Formattato

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento,
Distinti saluti

¹⁷ Istituito con [Risoluzione n. 35 del 26 giugno](#).

¹⁸ di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come aumentato dall'articolo 1, comma 72, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.



QR code per accesso allo
storico delle [circolari](#)

INFORMAZIONE FISCALE

Ai Sig.ri Clienti

Loro Sedi

OGGETTO: LA VARIAZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILIARE

Successivamente alla stipula e registrazione di un **contratto di locazione** può succedere che il **canone** subisca una **variazione in aumento** (ad esempio per adeguamento Istat), oppure **in diminuzione**, in caso di **accordo tra le parti**.

Di seguito si analizzano entrambe le ipotesi sotto un profilo fiscale e civilistico.

LA VARIAZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILIARE

LOCAZIONI AD USO ABITATIVO

Per far fronte alla svalutazione monetaria dei contratti di locazione è stato istituito il **meccanismo dell'aggiornamento del canone o rivalutazione**, che consiste nel **ricalcolare periodicamente** – di solito annualmente – l'ammontare del **canone** di locazione, aumentandolo in base alla **variazione dell'indice ISTAT** dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati.

La **previgente normativa**¹⁹ prevedeva espressamente che:

- ♦ il canone di locazione fosse aggiornato anno per anno;
- ♦ l'aggiornamento avvenisse in misura pari al 75% della variazione ISTAT;
- ♦ l'aggiornamento così determinato decorresse dal mese successivo a quello in cui il locatore ne avesse fatta espressa richiesta a mezzo raccomandata al conduttore.

Successivamente alla suddetta disposizione, è **venuta meno la disciplina inderogabile** che fissava il **limite del 75%** e, per gli anni successivi²⁰, l'aggiornamento del canone di affitto non è stato più oggetto d'intervento normativo.

Pertanto, per i **nuovi contratti di locazione ad uso abitativo**²¹, le parti hanno **piena libertà** di stabilire se **inserire o meno una clausola contrattuale** che preveda **tale aggiornamento**.

La **conseguenza immediata** di tutto ciò è che:

qualora locatore e conduttore **non abbiano previsto** nel contratto l'**aggiornamento** del canone, il **proprietario non potrà richiedere** all'inquilino una **variazione dell'affitto**.

qualora locatore e conduttore **abbiano invece previsto nel contratto** l'**aggiornamento** del canone, l'**inquilino non potrà opporsi all'aggiornamento**

¹⁹ L'art. 24 della Legge 392/1978.

²⁰ Con Legge 431/1998.

²¹ Stipulati in vigore della Legge 431/1998.



QR code per accesso allo
storico delle [circolari](#)

periodico, purché esso avvenga nei modi specificati nel contratto stesso.

Nonostante non vi sia più una specifica disposizione normativa in relazione all'aggiornamento del canone di affitto, lo stesso, ancora oggi nell'**uso comune**, rimane legato alla **variazione ISTAT dei prezzi al consumo**.

AGGIORNAMENTO DEL CANONE	
Facoltativamente inserito in contratto	Qualora inserito nel contratto è vincolante per le parti



Tuttavia, mentre in base alla vecchia normativa l'incremento non poteva essere superiore al 75% della variazione ISTAT, oggi l'**aggiornamento può avvenire anche fino al 100% della variazione dei prezzi al consumo**.

Il **limite del 75%** dell'indice ISTAT resta ancora **valido limitatamente** ai **contratti convenzionati** (qualora si opti per l'inserimento nel contratto di una clausola che ne preveda l'aggiornamento).

Riguardo alle **modalità di comunicazione** (da parte del locatore al conduttore) della volontà di aggiornare il canone, dato il **vuoto normativo** si può ritenere che **non sia più necessario alcun preavviso a mezzo raccomandata**.

A tal proposito, si consiglia di **inserire direttamente** nel contratto di affitto una **clausola** simile alla seguente:

*[...] Il canone sarà **aggiornato ogni anno, automaticamente e senza bisogno di richiesta del locatore, nella misura della variazione assoluta in aumento dell'ultimo indice dei prezzi al consumo accertato dall'ISTAT per le famiglie degli operai e degli impiegati, disponibile sulla Gazzetta Ufficiale.***



Si ricorda comunque che l'**opzione per la cedolare secca** comporta per il locatore l'**impossibilità di procedere ad aggiornamenti del canone** di locazione.

Nel caso in cui l'ISTAT rilevi un **indice negativo** ciò pone la questione del suo utilizzo: in proposito si ritiene che **non sia necessario effettuare un adeguamento "in riduzione" del canone**. Ciò in quanto l'aggiornamento del canone è stato istituito per far fronte alla svalutazione monetaria.

LOCAZIONI DIVERSE DA QUELLE A USO ABITATIVO

Alla luce delle diverse modifiche²² apportate alla normativa di riferimento, ad oggi si deduce chiaramente che **anche per le locazioni ad uso diverso da quello abitativo** (ad esempio uso industriale, artigianale, commerciale come negozi, studi professionali), le parti hanno **piena libertà di decidere se inserire o meno**

²² L'art. 32 della Legge 392/1978 è stato modificato, prima dall'art. 1, comma 9-sexies della Legge 118/1985, successivamente dall'art. 41, comma 16-duodecies del D.L. 207/2008.



nel contratto una clausola che preveda l'**aggiornamento del canone**.



La disposizione di riferimento²³ prevede, infatti, che le parti "**possono**" e "**non devono**" necessariamente stabilire un eventuale **aggiornamento**.

Dunque, le variazioni in aumento del canone non possono essere superiori al 75% di quelle, accertate dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, se il contratto è stipulato per una **durata non superiore** a²⁴:

ANNI	CASISTICA
6	se gli immobili sono adibiti ad attività industriali, commerciali, artigianali e di interesse turistico
9	se gli immobili sono adibiti ad attività alberghiere, all'esercizio di imprese assimilate ²⁵ , o all'esercizio di attività teatrali

CONTRATTI DI DURATA NON SUPERIORE A	
6 anni	9 anni
Attività industriali, commerciali, artigianali, di interesse turistico	Attività alberghiere o teatrali
Variazioni in aumento dei canoni non superiore al 75% variazione ISTAT	

Qualora l'indice ISTAT da utilizzare sia **negativo**, si ritiene che **non vada effettuato** un **adeguamento "in riduzione"** del canone.

RIDUZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE

Richiedere la **riduzione dell'affitto** è sempre possibile e le motivazioni possono essere diverse. In presenza di accordo per la riduzione del canone di locazione (di immobile strumentale o abitativo) dal punto di vista **civilistico**, **non è richiesta la redazione di un nuovo contratto** (ma solo di un "addendum", che regolamenta detta riduzione).

Dal punto di vista fiscale l'operazione va esaminata sotto i seguenti aspetti:

- ♦ la tassazione **diretta**;
- ♦ la tassazione **indiretta**.

Sotto l'aspetto operativo la riduzione concordata dei canoni di locazione immobiliare **non comporta effetti fiscali** rilevanti in capo ai contraenti, dal punto di vista delle **imposte indirette**.

Ai fini delle imposte **dirette**, il locatore (in qualità di imprenditore o persona fisica privata) si trova a poter essere **chiamato a fornire la prova del minor**

²³ Art. 32 della Legge 392/1978.

²⁴ Quella prevista dall'art. 27, Legge n. 392/1978.

²⁵ Ai sensi dell'articolo 1786, Codice Civile.



QR code per accesso allo
storico delle [circolari](#)

imponibile che andrà a dichiarare conseguentemente alla riduzione del canone pattuito.

A tal fine, sarà sufficiente a fornire detta prova, la **registrazione facoltativa dell'atto o un atto dotato di data certa** (ad esempio un atto scambiato tramite PEC tra locatore e conduttore), che è bene abbia data anteriore rispetto all'inizio della riduzione del canone

Più delicata è la situazione in cui all'**accordo di riduzione non sia stata attribuita "data certa"**.

La **giurisprudenza** più recente²⁶ è giunta a ritenere che l'**irrilevanza della registrazione non è priva di effetti anche in ambito Irpef**, applicando i medesimi criteri cui è giunta la precedente giurisprudenza, in relazione alla situazione opposta di obbligo di registrazione in presenza di risoluzione del contratto²⁷.

In sostanza, l'**esibizione della scrittura privata** non registrata, unitamente alla **dichiarazione dei redditi** ed al **bilancio** della società conduttrice regolarmente pubblicato costituiscono **prove precise e concordanti** atte a **dimostrare l'esistenza sostanziale** dell'**accordo di riduzione del canone**.



In attesa di conferme giurisprudenziali, è certamente consigliabile procedere o alla **registrazione facoltativa**, oppure all'**attribuzione della data certa** in relazione all'accordo di riduzione.

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento,
Distinti saluti

²⁶ CTR Lombardia, Sent. n. 5566/16/2019 del 30/12/2019.

²⁷ Cass. n. 22588/2012, n. 24444/2005, n. 12905/2007; CTR Toscana Sent. n. 1575/5/18 del 17.09.2018.



QR code per accesso allo
storico delle [circolari](#)

INFORMAZIONE FISCALE

Ai Sig.ri Clienti

Loro Sedi

OGGETTO: PNRR TOCC – CAPACITY BUILDING PER GLI OPERATORI DELLA CULTURA PER GESTIRE LA TRANSIZIONE ECOLOGICA

Nell'ambito del PNRR, Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo", la Direzione Generale del Ministero della Cultura ha emanato due avvisi pubblici rivolti agli operatori della cultura per la presentazione di progetti di "capacity building" per gestire la transizione digitale ed ecologica, per i quali sono stati stanziati in totale 155 milioni di euro.

Di seguito **si analizza il secondo Bando, l'Avviso B1 "Capacity building per gli operatori della cultura per gestire la transizione ecologica"** che disciplina **i contributi concessi ai progetti per la transizione ecologica** al quale sono destinati 10 milioni di euro.

Il sub-investimento M1C3 - I.3.3.3 volto a "Promuovere la riduzione dell'impronta ecologica degli eventi culturali favorendo l'inclusione di criteri sociali e ambientali nelle politiche degli appalti pubblici, orientando così la filiera verso l'eco-innovazione di prodotti e servizi" (appunto l'Azione B1), ha l'obiettivo di trasferire agli operatori culturali attivi in Italia competenze e conoscenze nei settori dell'organizzazione e realizzazione di eventi culturali quali rassegne, festival, mostre, esposizioni ed altre manifestazioni artistiche.

Anche per questo Avviso **le domande potranno essere presentate fino al 25 agosto 2023.**

PNRR TOC – TRANSIZIONE ECOLOGICA DEGLI ORGANISMI CULTURALI E CREATIVI	
SOGGETTI INTERESSATI	<p>Con l'Avviso B1 della Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura sono stati stanziati 10 milioni di euro per finanziare progetti di "capacity building" per supportare la transizione ecologica nell'organizzazione e nella realizzazione di eventi culturali.</p> <p>L'iniziativa è gestita da Invitalia.</p>
	<p> L'Azione B1 finanzia progetti di capacity building che avranno l'obiettivo di trasferire agli operatori culturali attivi nel territorio nazionale competenze e conoscenze mirate a limitare l'impronta ecologica nei processi di produzione culturale, con riferimento all'organizzazione e alla realizzazione di eventi culturali, quali rassegne, festival, mostre, esposizioni e altre manifestazioni artistiche.</p> <p>Possono presentare domanda per il finanziamento dei propri progetti per la transizione ecologica le organizzazioni, pubbliche o private, singolarmente o aggregate in reti specializzate:</p> <ul style="list-style-type: none"> ♦ regolarmente costituite prima del 31 dicembre 2020; ♦ con sede legale e operativa in Italia;



QR code per accesso allo
storico delle [circolari](#)

- ◆ con oggetto sociale coerente con le finalità indicate dall'Avviso B1;
- ◆ che svolgano le proprie attività in modo continuativo e regolare;
- ◆ iscritte, se previsto, nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. territorialmente competente;
- ◆ iscritte, se previsto, al Registro delle persone giuridiche presso le Prefetture;
- ◆ iscritte, nel caso degli Enti del Terzo Settore, al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore;
- ◆ se non iscritte ad uno dei registri di cui ai punti precedenti, costituite con atto scritto registrato all'Agenzia delle Entrate e con codice fiscale attribuito entro il 31.12.2020;
- ◆ nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non in stato di scioglimento o liquidazione e non sottoposte a procedure di fallimento o di concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa o volontaria e ad amministrazione controllata o straordinaria;
- ◆ in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia e urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente;
- ◆ in una situazione di regolarità contributiva;
- ◆ che abbiano restituito le agevolazioni godute per le quali è stato disposto dalla Pubblica Amministrazione un ordine di recupero;
- ◆ che non abbiano ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti individuati come illegali o incompatibili dalla Commissione europea (art. 4, D.P.C.M. 23.5.2007).

La rete potrà essere già stata costituita al momento della presentazione della domanda, o comunque **andrà costituita entro la data di accettazione del finanziamento**, con un minimo di tre e fino ad un massimo di cinque organizzazioni, in una delle forme riconosciute dall'ordinamento o con un accordo di collaborazione formalizzato con scrittura privata autenticata.

Tra i suoi componenti dovrà essere **individuato il capofila**, che sarà l'unico responsabile della presentazione della domanda e, nel caso di ammissione, sarà l'assegnatario del finanziamento e l'unico referente nei confronti di Invitalia e della Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero.



I singoli componenti di una rete non possono né partecipare ad altre reti candidate né presentare domanda in qualità di organizzazione singola, pena l'esclusione di tutte le candidature.

I soggetti proponenti, singoli o reti, al momento della presentazione della domanda, **dovranno**:

- ◆ possedere **competenze ed esperienze** nel campo della formazione, della ricerca, dell'attività di riduzione dell'impronta ambientale nella produzione e nella partecipazione culturale, dello sviluppo delle imprese creative e culturali



	<p>circa i contenuti, la produzione, le politiche e la gestione relativamente almeno ad uno dei seguenti macro-ambiti tematici:</p> <ul style="list-style-type: none"> o Macro-ambito A: musica, audiovisivo e radio (inclusi film/cinema, televisione, videogiochi, software e multimedia), spettacolo dal vivo e festival; o Macro-ambito B: moda, architettura e design, artigianato artistico; o Macro-ambito C: arti visive (inclusa la fotografia), patrimonio culturale materiale e immateriale (inclusi archivi, biblioteche e musei); editoria, libri e letteratura; <p>◆ aver organizzato/realizzato negli ultimi 5 anni almeno una delle seguenti tipologie di intervento:</p> <ul style="list-style-type: none"> o accelerazione/open innovation per l'ideazione di nuovi prodotti, servizi, processi e profili lavorativi e nuove pratiche/modelli/ idee innovative; o capacitazione per l'accompagnamento allo sviluppo e all'implementazione di progetti, proposti dalle organizzazioni operanti nel settore culturale e creativo, volti a incentivare l'approccio verde, con riferimento alla riduzione dell'impatto ambientale di eventi culturali come rassegne, festival, mostre, esposizioni ed altre manifestazioni artistiche; o empowerment delle competenze degli operatori della filiera delle organizzazioni culturali e creative. <p>In caso di rete, tali requisiti dovranno essere posseduti dal complesso dei suoi componenti.</p>
PROGETTI FINANZIABILI	<p>Ciascuna domanda di finanziamento dovrà riferirsi ad almeno due progetti e il costo di ciascun progetto non potrà essere inferiore a 100.000 euro.</p> <p>Come abbiamo detto, il sub-investimento M1C3 - I.3.3.3 si pone l'obiettivo di favorire l'approccio green nella filiera culturale e creativa e la riduzione dell'impatto ambientale nella produzione e nella partecipazione culturale.</p> <p>Pertanto, i progetti di capacity building, oggetto del presente Avviso, devono prevedere la realizzazione di attività volte allo sviluppo e al trasferimento di competenze e conoscenze mirate a limitare l'impronta ecologica nei processi di produzione culturale.</p> <p>In particolare, dovranno fare riferimento alla riduzione dell'impatto ambientale di eventi culturali quali rassegne, festival, mostre, esposizioni ed altre manifestazioni artistiche, intesa anche come minimizzazione della produzione di gas serra e del consumo di risorse naturali ed energetiche.</p> <p>Nello specifico i progetti di capacity building, che potranno includere attività di formazione, scambio di buone pratiche, momenti di apprendimento tra pari, nonché adozione di strategie di cooperazione, avranno l'obiettivo di accompagnare e orientare gli operatori della cultura (pubblici e privati) nell'adozione e nell'incremento dell'applicazione di soluzioni eco-innovative</p>



	<p>nell'ambito dei propri processi di produzione, gestione e organizzazione culturale, fornendo strumenti e conoscenze di supporto.</p> <p>Destinatari dei progetti dovranno essere, in particolare, i soggetti del settore culturale e creativo, profit e no profit, micro, piccole e medie imprese, soggetti del Terzo Settore e persone fisiche operanti nel territorio nazionale, che dovranno appartenere ad almeno uno dei Macro-ambiti A, B o C descritti sopra.</p> <p>Ciascun progetto, inoltre, dovrà realizzarsi attraverso interventi di:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Accelerazione / open innovation per l'ideazione di nuovi prodotti, servizi, processi, nuovi profili lavorativi e per l'individuazione di nuove pratiche / modelli / idee innovative. ◆ Capacitazione per l'accompagnamento allo sviluppo e all'implementazione di progetti che perseguono le finalità e gli obiettivi generali dell'Investimento 3.3. ◆ Empowerment delle competenze degli operatori della filiera delle Organizzazioni culturali e creative. <p>Per ciascuna delle tre tipologie di intervento, viene fornito allegato all'Avviso B1 un documento di indirizzo metodologico che fornisce degli esempi per quanto riguarda i contenuti dei progetti e le metodologie ad essi applicabili.</p>
SPESE AMMISSIBILI	<p>Sono agevolabili le seguenti categorie di spese:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ spese relative al funzionamento ordinario dei soggetti realizzatori (personale e oneri di carattere generale, come ad esempio carta e altri materiali di consumo, utenze, noleggio di attrezzature, canoni di locazione, ecc.) per un periodo coerente con i tempi di realizzazione del progetto e nel limite del 15% del suo costo totale; ◆ spese per personale dipendente qualificato, in proporzione al tempo impiegato nelle attività previste dal progetto finanziato e per un periodo coerente con i relativi tempi di realizzazione. Tale personale dovrà essere stato espressamente incaricato delle attività, compresa quella di docenza, avere le competenze adeguate e non essere addetto a mansioni amministrative, gestionali o di carattere generale. In mancanza di tali condizioni, questi costi sono considerati costi di funzionamento di cui al punto precedente; ◆ spese inerenti ai contratti di consulenza, collaborazione continuativa o a tempo determinato, prestazione professionale, nel rispetto della normativa vigente, a condizione che l'oggetto del contratto riguardi espressamente ed esclusivamente le attività previste dal progetto finanziato, compresa l'attività di docenza, e che il periodo rendicontato sia congruente con i tempi di realizzazione. In mancanza di contratto specifico, questi costi sono considerati costi di funzionamento di cui al primo punto; ◆ spese per la locazione di immobili (ad esempio, sale e aule adibiti ad ospitare i destinatari del progetto), incluse eventuali quote di ammortamento, in



proporzione al tempo di utilizzo per le attività previste dal progetto e in un periodo congruente con i tempi di realizzazione, a condizione che gli immobili rispettino la normativa in tema di accessibilità;

- ◆ spese per il noleggio e/o quota di ammortamento per l'utilizzo di beni durevoli materiali e immateriali (ad esempio, computer, software) in proporzione al tempo di utilizzo per le attività del progetto e in un periodo congruente con i tempi della loro realizzazione;
- ◆ spese per l'**acquisto di beni di consumo** specificamente necessari per la realizzazione delle attività previste dal progetto;
- ◆ spese per l'acquisizione di servizi e prestazioni strettamente vincolate alle attività realizzate, in proporzione al tempo di utilizzo necessario e in un periodo congruente con i tempi di realizzazione del progetto;
- ◆ spese per impianti e opere murarie relative ad immobili adibiti ad ospitare i destinatari delle attività previste dal progetto, per adeguare gli standard di sicurezza e di fruibilità da parte dei soggetti con disabilità, fino ad un massimo del 5% del costo totale del progetto, a condizione che gli immobili rispettino la normativa in tema di accessibilità;
- ◆ spese per spostamenti del personale impegnato, strettamente necessari per la realizzazione delle attività, fino ad un massimo del 2% del costo totale del progetto. Tali costi devono essere riconducibili a date e luoghi di svolgimento delle attività;
- ◆ spese per attività di promozione e comunicazione, da un minimo del 2% fino ad un massimo del 5% del costo totale del progetto.


L'Iva è considerata un costo ammissibile solo se non è recuperabile dal soggetto realizzatore, nel rispetto della normativa nazionale di riferimento. Il relativo importo dovrà comunque essere tracciato nei sistemi informatici gestionali.

Sono ammissibili anche le spese per l'acquisizione di computer, monitor, stampanti, tablet, smartphone e servizi informatici di hosting e cloud, comprese quelle indicate al relativo punto dell'elenco precedente, a condizione che i prodotti o servizi acquisiti rispettino i requisiti previsti dall'art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852 (cd. DNSH).

Non sono invece ammissibili:

- ◆ le spese pagate in contanti o tramite compensazione di qualsiasi tipo tra cliente e fornitore;
- ◆ in caso di soggetto realizzatore in forma di rete, le spese sostenute a fronte di scambi di beni, servizi e prestazioni tra i componenti del raggruppamento;
- ◆ le spese conseguenti ad autofatturazione;
- ◆ le spese per ammende e penali, per varianti, modifiche e variazioni non legittime, non conformi alle previsioni normative e comunque non sottoposte a



	parere e autorizzazione preventivi.
MISURA DEL FINANZIAMENTO CONCEDIBILE	<p>L'A agevolazione consiste nel riconoscimento di un contributo a fondo perduto, fino all'80% delle spese ammissibili e comunque per un importo massimo di 240.000 euro in media per progetto presentato.</p> <p>Il contributo massimo concedibile a ciascun soggetto proponente è di 960.000 euro.</p> <p> I soggetti proponenti dovranno finanziare con risorse proprie la quota non coperta dalle agevolazioni. Tale quota, pari almeno al 20% del costo ammissibile, può essere finanziata anche con altri finanziamenti pubblici o privati, a condizione che questi non coprano lo stesso costo, nel rispetto dei vincoli previsti dall'art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241 e dalla Circolare MEF-RGS n. 33 del 31.12.2021.</p> <p>Il finanziamento concesso non può produrre introiti per l'utilizzatore. Beni e servizi derivanti dal progetto finanziato dovranno essere offerti ai destinatari gratuitamente.</p>
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E ITER DI VALUTAZIONE	<p>Ogni soggetto proponente può presentare una sola domanda di finanziamento, che dovrà essere riferita a due o più progetti, ognuno dei quali dovrà avere i requisiti sopra illustrati.</p> <p>La domanda, che deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante del soggetto proponente o dal capofila nel caso di rete, va presentata online attraverso il sito della Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura, utilizzando esclusivamente la piattaforma all'indirizzo https://portalebandidgcc.cultura.gov.it/it/ entro le ore 18:00 del 25 agosto 2023.</p> <div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-right: 10px;">PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA</div> <div style="font-size: 2em; margin: 0 10px;">➔</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-left: 10px;"> <p>Dalle ore 12:00 del 15 giugno 2023 alle ore 18:00 del 25 agosto 2023</p> <p>Portale Bandi della DGCC</p> </div> </div> <p>In particolare, occorrerà:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ registrarsi sulla piattaforma; ◆ compilare la domanda in tutte le sue parti; ◆ caricare i documenti richiesti; ◆ disporre di una firma digitale e di un indirizzo Pec. <p>Consulta la scheda dedicata sul sito della Direzione Generale Creatività Contemporanea</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px; text-align: center;"> <p>MODULISTICA e DOCUMENTI UTILI</p> <p>◆ PNRR TOCC – Azione B1 – Decreto Direttoriale n. 150 del 09.06.2023</p> </div>



QR code per accesso allo storico delle circolari

- ◆ PNRR TOCC – Azione B1 – Avviso pubblico
(vedere ERRATA CORRIGE del 22.06.2023)
- ◆ PNRR TOCC – Azione B1 – Allegato 1 Linee di indirizzo metodologico
- ◆ PNRR TOCC – Azione B1 – Allegato 2 Criteri di valutazione
- ◆ PNRR TOCC – Azione B1 – Allegato 3 Fac-simile domanda |
Proponente singola organizzazione
- ◆ PNRR TOCC – Azione B1 – Allegato 4 Fac-simile domanda |
Proponente rete di organizzazioni
- ◆ PNRR TOCC – Azione B1 – Com. Stampa 12.06.2023
- ◆ PNRR TOCC – Azione B1 – Scheda dedicata sul sito di Invitalia
- ◆ PNRR TOCC – Presentazione Avvisi A1 e B1 – 23.06.2023
- ◆ PNRR TOCC – FAQ al 28.06.2023

La **documentazione da allegare** alla domanda è suscettibile di aggiornamenti e deve considerarsi definitiva solo al momento dell'apertura del Portale Bandi della DGCC.

Si procederà poi ad una **verifica formale delle domande** pervenute, **superata la quale esse verranno valutate nel merito** da un'apposita Commissione.

Saranno finanziati i progetti **in ordine di graduatoria**, fino ad esaurimento delle risorse disponibili e tenuto conto della riserva minima del 40% a favore delle regioni del Mezzogiorno: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia, Sardegna.

I soggetti ammessi riceveranno la relativa comunicazione tramite Pec da Invitalia.

I soggetti ammessi al contributo riceveranno la relativa comunicazione tramite Pec da Invitalia.

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento,
Distinti saluti



QR code per accesso allo
storico delle [circolari](#)

IL RIADDEBITO DELLE SPESE TRA PROFESSIONISTI E TRA IMPRESE

INTRODUZIONE

Soprattutto in tempi di crisi economica ed elevata inflazione è frequente che **più professionisti o più imprese** si trovino a **svolgere la propria attività** in forma autonoma **condividendo** però i medesimi **spazi** o le medesime **risorse** (dipendenti, utenze, fotocopiatrice eccetera), al fine di **ottimizzare i costi**.

In tale contesto si pone però il problema della **corretta gestione** sia ai fini delle **imposte dirette** che **IVA del riaddebito delle spese comuni**.

Nella consueta rubrica "Sapere per fare" analizziamo il corretto inquadramento fiscale delle **spese comuni più significative** (contratto di locazione, assunzione dipendenti, etc.) che, **soprattutto per i professionisti**, destano criticità operative di rilievo.

INDICE DELLE DOMANDE

1. In **quali casi** si possono avere **situazioni di condivisione** delle spese tra professionisti e tra imprese?
2. **Contratto di locazione**: come **gestire** il riaddebito?
3. **Come gestire** le spese di una **collaborazione professionale** condivisa?
4. **Come gestire** il riaddebito delle **altre spese comuni**?
5. **Quando** applicare il **contributo integrativo**?
6. **Come gestire** il riaddebito delle **spese tra imprese**?



QR code per accesso allo
storico delle [circolari](#)

DOMANDE E RISPOSTE

D.1. QUANDO CI POSSONO ESSERE SITUAZIONI DI CONDIVISIONE DELLE SPESE TRA PROFESSIONISTI E TRA IMPRESE?

R.1. Nell'attuale contesto economico **accade sempre più spesso** che **imprese o professionisti** decidano di svolgere la propria attività in forma autonoma (cioè, non costituiti in associazione professionale) **condividendo i medesimi locali** e, talvolta, **risorse aggiuntive**.

Lato imprese, ciò può accadere nel caso di **mercati coperti** o per **più imprese al dettaglio** che in unico locale organizzano corner specializzati per prodotto, gestiti da imprenditori diversi.

Anche **nel mondo dei professionisti** gli **esempi** sono **numerosi**: più **avvocati, medici o commercialisti** decidono di strutturare la propria attività attraverso **un'organizzazione di risorse e di mezzi collettiva**, tale da comportare la condivisione degli strumenti necessari per lo svolgimento della professione e, in particolare, degli spazi in cui si opera (**studi professionali**).

A titolo di esempio il caso di più architetti che operano ciascuno per proprio conto e con propria partita IVA e che dividono lo stesso studio usufruendo di servizi comuni la cui fornitura è intestata ad uno solo di essi.



Per **ragioni di praticità operativa**, queste forme d'impresa sovente **sono organizzate** in modo tale che **i beni e i servizi condivisi** ed utilizzati da più professionisti siano **riconducibili ad uno soltanto di essi** che ne sopporta il costo complessivo, per poi **riaddebitarlo proporzionalmente** ai colleghi.

Vediamo quindi il corretto inquadramento fiscale delle **spese comuni più significative** (contratto di locazione, assunzione dipendenti, etc.) che, **soprattutto per i professionisti**, destano criticità operative di rilievo.

D.2. CONTRATTO DI LOCAZIONE: COME GESTIRE IL RIADDEBITO?

R.2. Il **contratto di locazione** rappresenta sicuramente una delle spese che più di frequente si sceglie di condividere, in particolar modo nelle grandi città.

Operativamente, le ipotesi di gestione del contratto di locazione sono due:

1)	contratto cointestato a tutti professionisti
2)	contratto intestato ad un solo professionista , il quale riaddebita agli altri le spese

Nel primo caso il locatore rilascia una **distinta ricevuta per singolo conduttore**, indicato pro quota l'importo del **canone di competenza**.

Ove ciò possa costituire una criticità operativa, ad esempio in presenza di un numero elevato di professionisti, sembra possibile procedere anche con:

- ♦ la stampa di **più copie della medesima ricevuta**;
- ♦ **annotando su ciascuna** la quota parte di competenza del singolo professionista.



QR code per accesso allo storico delle [circolari](#).


Il secondo caso è riconducibile, invece, nell'ambito del "mandato senza rappresentanza"²⁸.



Tale tipologia contrattuale presuppone che l'**interposizione del mandatario non sia "trasparente"**. In pratica, gli effetti delle operazioni compiute dal mandatario (locatario) **non sono acquisiti direttamente** nella sfera giuridica dei mandanti (altri professionisti).

Sotto il **profilo fiscale**, verrà **emessa un'unica ricevuta al locatario** (mandatario) che procederà con l'emissione di **apposita fattura ai mandanti** (altri professionisti) per il riaddebito delle spese.

Ai fini delle **imposte sui redditi**²⁹, il trattamento fiscale dell'operazione può essere riassunto come di seguito:



Il **riaddebito**, pertanto, **non deve essere considerato un ricavo**, bensì uno **storno del costo sostenuto** dal professionista che risulterà pari alla differenza tra il costo complessivo per l'affitto ed il riaddebito effettuato nei confronti degli altri professionisti.

Ai **fini IVA**, è preferibile aderire alla soluzione proposta dall'Agenzia³⁰ secondo cui, osservato che l'operazione in questione ricade pur sempre nello schema del "**mandato senza rappresentanza**":

- ♦ il riaddebito delle spese anticipate dal mandatario al mandante assume la **stessa natura delle spese sostenute dal mandatario**;
- ♦ si realizza il **principio dell'omologazione** delle prestazioni ricevute tra il mandante e il mandatario e tra il mandatario e il terzo;
- ♦ l'operazione è soggetta a IVA **soltanto se l'imponibilità si verifica anche a monte**.



Nel caso di specie quindi, l'**emissione delle fatture di riaddebito** dovrebbe essere **esente da IVA**³¹, sulla **scorta del regime esenzione IVA del contratto di locazione** applicata a monte.

Tuttavia, **per completezza** deve rilevarsi che da **precedenti indicazioni dell'Agenzia**³², poteva desumersi un **orientamento opposto** rispetto a quello appena sopra esposto; in sostanza, dalla precedente interpretazione sembrava potersi desumere che il **riaddebito delle spese comuni fra**

²⁸ Art. 1705 del codice civile.

²⁹ Secondo quanto disposto dalla Circolare ADE 38/E/2010 le somme rimborsate dagli altri professionisti in nessun caso rientrano tra i redditi da lavoro autonomo.

³⁰ Con il [principio di diritto n. 7 del 19.06.2020](#).

³¹ Ex art. 10, punto 8 del D.P.R. 633/1972.

³² [Circolare n. 58/E del 18.06.2001](#).



QR code per accesso allo storico delle circolari

professionisti non associati dovesse essere **assoggettato ad IVA** indipendentemente dalla tipologia di spesa riacdebitata.

Da tale orientamento, però, **emergono alcune criticità**; seguendo fedelmente tale interpretazione ci si sarebbe trovati infatti ad applicare l'imposta anche sui corrispettivi relativi ad operazioni **escluse dal campo di applicazione dell'IVA** (ad esempio sul **canone di locazione** corrisposto nei confronti di un privato).

D.3. COME GESTIRE LE SPESE DI UNA COLLABORAZIONE PROFESSIONALE CONDIVISA?

R.3. L'assunzione di un **collaboratore** porta con sé alcune peculiarità specificamente inerenti alla **legislazione sul lavoro**, che richiedono una **disamina dedicata** rispetto al **trattamento di altre componenti**.

Se l'esigenza di ammortizzare il costo del lavoro rende spesso conveniente l'assunzione di un dipendente che **collabori simultaneamente con i diversi professionisti** che condividono il medesimo immobile (caso molto frequente per i **medici di medicina generale**) i profili di rischio specifico (Dvr, infortuni, etc.) della fattispecie rendono quasi obbligatorio che:

ciascun professionista assuma direttamente il ruolo di datore di lavoro nei confronti del dipendente (in proporzione all'impegno richiesto – es. numero pazienti serviti per i medici di base)
il lavoratore operi con più contratti di lavoro
per un numero totale di ore giornaliere, comunque, non superiore a otto

Sul **piano formale**, ogni professionista **"datore di lavoro"**:

- ♦ dovrà procedere all'emissione di una **singola CU**,
- ♦ da consegnare al dipendente entro il **16 marzo** dell'anno successivo per certificare i redditi corrisposti.

Per una migliore gestione e coordinazione degli adempimenti amministrativi è consigliato delegare ad un **singolo consulente del lavoro** la gestione di tutte le pratiche del lavoratore "condiviso".

Lato imprese è più frequente, invece, il ricorso al **distacco o prestito di personale**. Le Sezioni Unite hanno chiarito che tale fattispecie è **esclusa da Iva** a condizione che il **rimborso erogato dal distaccatario** sia pari al costo del personale sostenuto dal distaccante.

Qualora, invece, il rimborso sia inferiore o superiore all'importo sostenuto, **l'iva è calcolata sull'intero importo del rimborso**³³.



La Corte di Giustizia Ue³⁴ ha però sconfessato tale orientamento precisando che, ai fini IVA, **è irrilevante che il corrispettivo sia stato maggiore o inferiore ai costi**; ciò che rileva è

³³ SS.UU. n. 23021 del 07.11.2011.
³⁴ Sentenza c-94/19 del 11.03.2020.



QR code per accesso allo
storico delle [circolari](#)

l'onerosità della prestazione³⁵.


Non è conforme, dunque, col diritto comunitario la normativa italiana³⁶ che **esclude dall'assoggettamento ad Iva** i prestiti o distacchi di personale a fronte dei quali è versato **solo il rimborso del relativo costo**.

D.4. COME GESTIRE IL RIADDEBITO DELLE ALTRE SPESE COMUNI?

R.4. In caso di **riaddebito** di **costi diversi dai precedenti**, tipicamente utenze, cancelleria, fotocopiatrice etc.) si pone innanzitutto il tema del corretto inquadramento **ai fini IVA** della fattispecie.

Per effetto della "finzione"³⁷, il **regime IVA applicato alle prestazioni ricevute** dal mandatario senza rappresentanza (professionista intestatario dei contratti/spese) dovrebbe applicarsi anche nell'ambito del rapporto con i mandanti³⁸, con **applicazione dell'IVA** soltanto se prevista nell'operazione originaria.

REGIME IVA APPLICABILE	
Operazione originaria	Riaddebito analitico
Imponibile IVA al 22%	Imponibile IVA al 22%
Imponibile IVA al 10%	Imponibile IVA al 10%
Imponibile IVA al 4%	Imponibile IVA al 4%
Non imponibile IVA	Non imponibile IVA
Esente art. 10 D.P.R. n. 633/1972	Esente art. 10 D.P.R. n. 633/1972
Esclusa IVA ex art. 15 D.P.R. n. 633/1972	Esclusa IVA ex art. 15 D.P.R. n. 633/1972



Sulla scorta dei principi generali dell'imposta, le operazioni di riaddebito **non possono generare effetti distortivi** nell'applicazione del tributo.

Pertanto, in caso di **costi con IVA indebitabile in via oggettiva**³⁹ il professionista mandatario non deve sopportare l'onere dell'indebitabilità sull'acquisto dei servizi, restando neutrale alla fattispecie,

³⁵ Cfr. anche Cassazione sentenza 20613 del 28.06.2022 n. 20589 del 19.07.2021.

³⁶ Art. 8, comma 35 della Legge 67/1988.

³⁷ Prevista dall'art. 3, comma 3 del D.P.R. n. 633/1972.

³⁸ [Risoluzione n. 117/E del 10.08.2004](#).

³⁹ Art. 19-bis1 del D.P.R. 633/1972.



QR code per accesso allo storico delle circolari

di conseguenza:

- ♦ il mandatario **detrae integralmente l'iva** addebitatagli dal fornitore;
- ♦ l'**indetraibilità** dell'imposta grava **soltanto sul mandante** (che non detrae l'iva riacdebitata dal mandatario).

Ai fini reddituali, come sopra evidenziato, le somme rimborsate non assumono alcuna rilevanza, costituendo di fatto una variazione in diminuzione del costo complessivo sostenuto dall'intestatario dei contratti. Coerentemente, la giurisprudenza ha chiarito che le spese dello studio professionale (ad esempio: telefono, energia elettrica, segreteria) addebitate ai colleghi per l'uso in comune dei locali **non possono essere dedotte integralmente dall'intestatario del contratto** (Cassazione, sentenza n. 16035/2015).

Secondo quanto precisato dall'Agenzia delle Entrate, inoltre:

- ♦ il **costo sostenuto** può essere **dedotto solo per la parte di attività svolta** e non anche per la parte riacdebitata agli altri professionisti;
- ♦ i professionisti che pagano il rimborso hanno diritto a **dedurre il costo nell'anno di sostenimento della spesa**, dato che nell'ambito del lavoro autonomo rileva il c.d. "**principio di cassa**"⁴⁰.

D.5. QUANDO APPLICARE IL CONTRIBUTO INTEGRATIVO?

R.5. Una questione di estrema rilevanza da considerare **in sede di riacdebito delle spese di studio da parte dei professionisti** riguarda l'**applicazione o meno** della maggiorazione per il **contributo integrativo** alle casse previdenziali che, ove applicato, riverbera effetti anche **sulla determinazione della base imponibile ai fini IVA**.

La questione non può essere affrontata in via generale in quanto **le singole casse professionali assumono posizioni diametralmente distinte**.



Gli iscritti all'Albo dei dottori Commercialisti, ad esempio, sono obbligati ad applicare una **maggiorazione del 4% su tutti i corrispettivi rientranti nel volume d'affari IVA** e versarne annualmente alla Cassa l'ammontare, indipendentemente dall'effettiva riscossione.

Atteso che il riacdebito delle spese comuni dello studio utilizzato da più professionisti non legati da alcun vincolo associativo:

- ♦ costituisce **un'operazione soggetta ad IVA**,
- ♦ deve essere **documentato mediante fattura**,

tale operazione rientra pacificamente nel computo del volume d'affari rilevante ai fini IVA⁴¹ e, pertanto, il relativo corrispettivo deve essere **assoggettato alla maggiorazione del 4%** per la contribuzione integrativa (a sua volta imponibile ai fini IVA).

La soluzione **è stata confermata** dalla stessa **Cassa nazionale dottori commercialisti** precisando che:

- ♦ il **contributo integrativo** deve essere applicato su **tutte le operazioni che rientrano nel volume di affari**;

⁴⁰ [Circolare n. 38/E del 23.06.2010](#).

⁴¹ Ex art. 20 del D.P.R. 633/1972.



QR code per accesso allo
storico delle [circolari](#).

- ♦ il **volume di affari** deve comprendere **anche i corrispettivi afferenti le parcelle** emesse tra professionisti anche a puro titolo di riaddebito di spese.

Tali **considerazioni**, come detto, hanno però **valenza specifica** e non generale; per le **casse professionali differenti** si renderà necessario procedere, di volta in volta, ad una **valutazione puntuale**.

Le norme che regolamentano il **contributo integrativo della cassa forense**, ad esempio, **non prevedono l'obbligo di far rientrare tutti i corrispettivi nel volume d'affari**. Dal volume d'affari di un avvocato **sono esclusi**, infatti, **i redditi non riconducibili all'attività professionale**, se prodotti nell'esercizio di attività che rimangono estranee a quella di avvocato.

Il **riaddebito** sarà quindi **esonерato** dal contributo integrativo del 4%.

Cassa Forense

D.6. COME GESTIRE IL RIADDEBITO DELLE SPESE TRA IMPRESE?

R.6. A differenza di quanto visto per i professionisti il **riaddebito** delle spese **tra più imprese** che svolgano la loro attività in forma autonoma, nei medesimi spazi, **non pone particolari problemi**.

Sotto il **profilo civilistico**, il rapporto intercorrente tra l'impresa attiva e quella passiva del riaddebito deve essere inquadrato quale **mandato senza rappresentanza**⁴².

Ai **fini dell'IVA**, pertanto, operano le previsioni⁴³ che:

qualifica come prestazione di servizi l'operazione posta in essere **dal mandatario senza rappresentanza** che renda o riceva servizi per conto del mandante

in base ad una **ficzione iuris omologa totalmente** ai servizi resi o ricevuti dal mandatario quelli da lui resi al mandante



In quest'ambito capita spesso di ricorrere **all'acquisto di servizi per conto di terzi**, solitamente i **clienti**.

⁴² Come confermato con la R.M. dell'11 febbraio 1998 n. 6/E.

⁴³ Come previsto dell'art. 3, comma 3, del D.P.R. n. 633/1972.



QR code per accesso allo
storico delle [circolari](#)

Nel caso in cui le **anticipazioni** siano effettuate nell'ambito di un **mandato con rappresentanza**⁴⁴, e **quindi in nome e per conto del cliente**, i **relativi rimborsi** in esame **non devono essere assoggettati ad IVA**⁴⁵.

A tal fine è necessario che:

- ◆ le spese vengano **analiticamente documentate** (no rimborso forfettario complessivo);
- ◆ il documento di spesa contenga l'**intestazione al cliente**.

⁴⁴ Art. 1704 del Codice civile.

⁴⁵ Secondo la previsione dell'articolo 15, comma 1, n. 3 del D.P.R. 633/1972 che esclude espressamente dalla base imponibile "le somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte, perché regolarmente documentate".



QR code per accesso allo
storico delle [circolari](#).

PRASSI DELLA SETTIMANA

CIRCOLARI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Circolare n. 20/E del 7 luglio 2023	Modifiche alla disciplina IVA delle prestazioni rese ai ricoverati e agli accompagnatori dei ricoverati - Articolo 18 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73 (c.d. "decreto Semplificazioni"), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122.
-------------------------------------	---

RISOLUZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Risoluzione 40/E del 7 luglio 2023	Semplificazioni nelle agevolazioni sui veicoli per le persone con disabilità .
Risoluzione 41/E del 7 luglio 2023	Crediti d'imposta a favore delle imprese in relazione ai maggiori oneri sostenuti per l' acquisto di energia elettrica e gas naturale nel secondo trimestre 2023 - Istituiti i codici tributo per l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dei crediti d'imposta acquistati dai cessionari .
Risoluzione 42/E del 7 luglio 2023	Modello F24 - codice tributo "1250" denominato "Acconto imposte sui trattamenti di fine rapporto".
Risoluzione 43/E del 7 luglio 2023	Istituito il codice tributo per l'utilizzo, tramite modello F24, del credito d'imposta per il restauro e per gli altri interventi conservativi sugli immobili di interesse storico e artistico di cui all'articolo 65-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 10.

RISPOSTE AGLI INTERPELLI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Le **Risposte** alle istanze di interpello **pubblicate** in questa settimana del **mese di LUGLIO**, dalla **n. 367** del 04.07.2023 alla **n. 390** del 13.07.2023 sono consultabili direttamente sul sito dell'Agenzia delle Entrate al seguente link:

✓ [Risposte alle istanze di interpello di LUGLIO](#)



QR code per accesso allo storico delle [circolari](#).

PROROGA VERSAMENTI PER I SOGGETTI ISA

Con un comunicato del 14.06.2023, il Ministero dell'economia e delle finanze ha **annunciato la proroga**, per **professionisti e imprese di minori dimensioni** che esercitano **attività per le quali sono approvati gli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA)**, dei termini di versamento delle somme risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA, **in scadenza al 30 giugno 2023**.

I versamenti potranno essere effettuati:

- ♦ entro il **20 luglio 2023**, senza alcuna maggiorazione;
- ♦ entro il **31 luglio 2023**⁴⁶, applicando una maggiorazione dello 0,40 per cento.

I contribuenti che possono beneficiare del differimento sono:

- ♦ i soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale o che presentano cause di esclusione o di inapplicabilità dagli stessi,
- ♦ i soggetti che applicano il **regime forfetario** (art. 1, commi da 54 a 89 della legge 23 dicembre 2014, n. 190),
- ♦ i soggetti che adottano il **regime di vantaggio previsto per incentivare l'imprenditoria giovanile** (art. 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98),
- ♦ i soggetti che **partecipano a società, associazioni e imprese** ai sensi degli articoli 5 (redditi prodotti in forma associata), 115 (opzione per la trasparenza fiscale) e 116 (opzione per la trasparenza fiscale delle società a ristretta base proprietaria) del Tuir (Dpr 917/1986), aventi i requisiti sopra indicati.

Per i contribuenti privati, il termine resta fissato **al 30.06.2023 o al 31.07.2023** (con la maggiorazione dello 0,40%) il termine di versamento.

LO SCADENZARIO DAL 14.07.2023 AL 28.07.2023

Lunedì 17 luglio 2023

I **soggetti IVA** devono procedere **all'emissione e registrazione delle fatture differite** relative a beni consegnati o spediti nel mese solare precedente e risultanti da documento di trasporto o da altro documento idoneo ad identificare i soggetti, tra i quali è effettuata l'operazione, nonché le fatture riferite alle prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione effettuate nel **mese solare precedente**. La fattura deve contenere la data e il numero dei documenti cui si riferisce. Per le cessioni effettuate nel mese precedente fra gli stessi soggetti è possibile emettere una sola fattura riepilogativa.

Lunedì 17 luglio 2023

Le Associazioni sportive dilettantistiche, associazioni senza scopo di lucro e associazioni pro loco che hanno

⁴⁶ Considerato che il 30 luglio 2023 cade di domenica, il termine slitta al 31 luglio 2023.



QR code per accesso allo storico delle circolari

effettuato l'opzione per il **regime fiscale agevolato** di cui all'art. 1 della L. n. 398/1991, devono provvedere **all'annotazione**, anche con unica registrazione, **dell'ammontare dei corrispettivi** e di qualsiasi provento conseguito nell'esercizio di **attività commerciali**, con **riferimento al mese precedente**, nel Prospetto approvato con D.M. 11/02/1997 (Registro IVA Minori per le Associazioni Legge 398/91), opportunamente integrato.

Lunedì 17 luglio 2023

I soggetti che **esercitano attività di intrattenimento** o altre attività indicate nella Tariffa allegata al D.P.R. n. 640/1972, devono provvedere al **versamento dell'imposta sugli intrattenimenti** relativi alle **attività svolte con carattere di continuità nel mese precedente**. Il versamento va effettuato tramite **modello F24** con modalità telematiche.

Lunedì 17 luglio 2023

Banche, società fiduciarie, imprese di investimento abilitate all'esercizio professionale nei confronti degli utenti dei servizi e delle attività di investimento e gli altri soggetti comunque denominati **che intervengono nell'esecuzione di transazioni finanziarie**, compresi gli intermediari non residenti nel territorio dello Stato, **nonché i notai che intervengono nella formazione o nell'autentica** di atti riferiti alle medesime operazioni **devono versare la "Tobin Tax"** relativa ai trasferimenti della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi, nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti, effettuati **nel mese precedente**, tramite modello F24 con modalità telematiche.
L'adempimento riguarda anche i contribuenti che effettuano transazioni finanziarie senza l'intervento di intermediari né di notai.

Lunedì 17 luglio 2023

I Contribuenti IVA che hanno scelto il **pagamento rateale del saldo IVA 2022** relativo al periodo d'imposta 2022 risultante dalla dichiarazione annuale, e hanno effettuato il **versamento della prima rata il 16.03.2023**, devono versare la **5° rata maggiorata dell'interesse pari allo 0,33% mensile** (per la presente rata 1,32%), tramite modello F24 con modalità telematiche.



QR code per accesso allo
storico delle [circolari](#)

Lunedì 17 luglio 2023	I sostituti d'imposta devono versare le ritenute operate nel mese di giugno 2023 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi di capitale, redditi diversi, tramite modello F24 con modalità telematiche direttamente o tramite intermediario abilitato.
Lunedì 17 luglio 2023	I sostituti d'imposta devono provvedere al versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese di giugno 2023 , in relazione a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione , tramite Modello F24 con modalità telematiche.
Lunedì 17 luglio 2023	Le imprese di assicurazione devono effettuare il versamento delle ritenute alla fonte su redditi di capitale derivanti da riscatti o scadenze di polizze vita stipulate entro il 31/12/2000, escluso l'evento morte, corrisposti o maturati nel mese precedente , tramite Modello F24 con modalità telematiche.
Lunedì 17 luglio 2023	I contribuenti titolari di partita Iva , tenuti ad effettuare i versamenti delle imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche , delle società di persone e degli enti ad esse equiparati e dell' Irap (Modelli 730/2023, REDDITI Persone Fisiche 2023 e REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2023 e dichiarazione IRAP 2023), che hanno scelto il pagamento rateale e hanno effettuato il primo versamento entro il 30 giugno 2023 , devono versare la 2° rata , con applicazione degli interessi nella misura dello 0,18%: <ul style="list-style-type: none">◆ delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali a titolo di saldo per l'anno 2022 e di primo acconto per l'anno 2023,◆ del saldo IVA relativo al 2022 risultante dalla dichiarazione IVA annuale 2023, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16/03/2023 - 30/06/2023.
Lunedì 17 luglio 2023	I soggetti IRES , tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalla dichiarazione dei redditi (modello REDDITI SC 2023 e modello ENC 2023), con periodo d'imposta



QR code per accesso allo
storico delle [circolari](#)

coincidente con l'anno solare che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 giugno 2023, devono effettuare il versamento della 2° rata, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,18%:

- ◆ delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali a titolo di saldo per l'anno 2022 e di primo acconto per l'anno 2023,
- ◆ del saldo IVA relativo al 2022 risultante dalla dichiarazione IVA annuale 2022, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16/03/2023- 30/06/2023.

Lunedì 17 luglio 2023

I soggetti incaricati al pagamento dei proventi o alla negoziazione di quote relative agli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (O.I.C.R.) devono versare le ritenute sui proventi derivanti da O.I.C.R. effettuate nel mese precedente, tramite Modello F24 con modalità telematiche.

Lunedì 17 luglio 2023

I soggetti residenti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e quelli che gestiscono portali telematici mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, devono versare la ritenuta del 21% operata sui canoni o corrispettivi incassati o pagati nel mese di giugno 2023 relativi a contratti di locazione breve, tramite modello F24 con modalità telematiche.

Lunedì 17 luglio 2023

I Condomini, in qualità di sostituti d'imposta che hanno operato ritenute a titolo di acconto sui corrispettivi pagati nel mese precedente per prestazioni relative a contratti d'appalto, di opere o servizi effettuate nell'esercizio d'impresa, devono versarle con modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario abilitato.

Lunedì 17 luglio 2023

Versamento delle ritenute sui dividendi corrisposti nel trimestre precedente, nonché delle ritenute sui dividendi in natura versate dai soci nel medesimo periodo, da parte delle società di capitali, gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust



QR code per accesso allo storico delle circolari

	residenti nel territorio dello Stato che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali.
Lunedì 17 luglio 2023	I contribuenti Iva mensili devono versare l'imposta dovuta per il mese di giugno (per quelli che hanno affidato a terzi la tenuta della contabilità si tratta, invece, dell'imposta relativa al secondo mese precedente), utilizzando il modello F24 con modalità telematiche.
Lunedì 17 luglio 2023	I soggetti passivi che facilitano, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop, devono provvedere alla liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese precedente , utilizzando il modello F24 con modalità telematiche.
Lunedì 17 luglio 2023	Gli enti e gli organismi pubblici e le amministrazioni centrali dello Stato tenuti al versamento unitario di imposte e contributi, nonché le Pa autorizzate a detenere un conto corrente presso una banca convenzionata con l'Agenzia delle entrate o presso Poste italiane, non soggetti passivi Iva, devono versare l'Iva dovuta a seguito di scissione dei pagamenti relativa al mese precedente .
Giovedì 20 luglio 2023	I contribuenti Titolari di partita Iva , tenuti ad effettuare i versamenti delle imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società di persone e degli enti ad esse equiparati e dell'Irap (Modelli 730/2023, REDDITI Persone Fisiche 2023 e REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2023 e dichiarazione IRAP 2023), che esercitano attività per le quali sono approvati gli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA) e hanno usufruito della proroga, devono effettuare il versamento in unica soluzione o come 1° rata senza alcuna maggiorazione : <ul style="list-style-type: none"> • delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali a titolo di saldo per l'anno 2022 e di primo acconto per l'anno 2023,



QR code per accesso allo storico delle circolari.

- **del saldo IVA relativo al 2022** risultante dalla dichiarazione IVA annuale, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16/03/2023 - 30/06/2023.

Il versamento va effettuato **con Modello F24**, con modalità telematiche, direttamente o tramite intermediario abilitato.

Giovedì 20 luglio 2023

I soggetti IRES, che esercitano **attività per le quali sono approvati gli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA)** tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalla dichiarazione dei redditi (modello REDDITI SC 2023 e modello ENC 2023), con **periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio**, e **hanno usufruito della proroga**, devono effettuare **il versamento**, in unica soluzione o come prima rata, senza alcuna maggiorazione:

- **delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali** a titolo di saldo per l'anno 2022 e di primo acconto per l'anno 2023,
- **del saldo IVA relativo al 2022** risultante dalla dichiarazione IVA annuale maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16/03/2023 - 30/06/2023

Il versamento va effettuato **con Modello F24**, con modalità telematiche, direttamente o tramite intermediario abilitato.

Lunedì 24 luglio 2023

Entro tale data **il sostituto d'imposta**:

- ♦ **Rilascia ricevuta** dell'avvenuta presentazione della dichiarazione e della busta da parte del contribuente per le dichiarazioni presentate dal contribuente **dal 21 giugno al 15 luglio**.
- ♦ **Controlla la regolarità formale** della dichiarazione presentata dai contribuenti ed effettua il calcolo delle imposte.
- ♦ **Trasmette telematicamente** all'Agenzia delle entrate le dichiarazioni predisposte e il risultato finale delle dichiarazioni, **per le dichiarazioni presentate dal 21 giugno al 15 luglio**.
- ♦ **Consegna** al contribuente copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 per



le dichiarazioni presentate dal contribuente **dal 21 giugno al 15 luglio**.

Lunedì **24 luglio 2023**

Entro tale data il **CAF o professionista abilitato**:

- ◆ **Rilascia ricevuta** dell'avvenuta presentazione della dichiarazione e della busta da parte del contribuente per le dichiarazioni presentate dal contribuente **dal 21 giugno al 15 luglio**.
- ◆ **Verifica la conformità** dei dati esposti nella dichiarazione, effettua il calcolo delle imposte.
- ◆ **Trasmette telematicamente** all'Agenzia delle entrate le dichiarazioni predisposte e il risultato finale delle dichiarazioni, per le dichiarazioni presentate **dal 21 giugno al 15 luglio**.
- ◆ **Consegna** al contribuente copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 per le dichiarazioni presentate dal contribuente **dal 21 giugno al 15 luglio**.

Lunedì **24 luglio 2023**

Entro tale data **i contribuenti**:

- ◆ **Riceve** dal sostituto d'imposta o dal Caf o dal professionista abilitato copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 per le **dichiarazioni presentate dal 21 giugno al 15 luglio**.

Martedì **25 luglio 2023**

Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi:

- ◆ delle cessioni e acquisti intracomunitari di beni (Modelli INTRA 1-bis e INTRA 2-bis);
- ◆ delle prestazioni di servizi rese / ricevute a / da soggetti passivi UE (Modello INTRA 1-quater e Modelli INTRA 2-quater),

relativi alle operazioni effettuate nel **mese di giugno** per i soggetti Iva con **obbligo mensile**, e relativi alle operazioni effettuate **nel secondo trimestre 2023** per i soggetti Iva con **obbligo trimestrale**.



QR code per accesso allo storico delle circolari